Pubblicato il 10/11/2026

N. 17739 /2026 REG.PROV.COLL.
N. 11225/2023 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11225 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Veronica Navarra, Maria Ida Leonardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio Maria Ida Leonardo in Roma, via Principessa Clotilde n.2;

contro

Comune di Montalto di Castro, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Gabriele Rosario G. Tricamo, Angelo Annibali, Andrea Ruffini, Antonietta Favale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Asl di Viterbo, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

a) per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- dell'Ordinanza n. 7 del 2.8.2023 notificata in data 3.8.2023 avente ad oggetto: provvedimento cautelare: disposizioni in merito alla gestione degli ospiti della casa di riposo villa Ilvana - avvio procedimento di chiusura attività;

- della Determinazione n. 247 del 3.8.2023 avente ad oggetto: revoca, ai sensi della L.R. n. 41/2003 dell'autorizzazione al funzionamento della casa di riposo -OMISSIS- n.161 del 1.9.2017;

- del Verbale n. 1 del 25 luglio 2023, protocollo n. 24629/2023, con cui la Commissione interdisciplinare per la valutazione e verifica delle autorizzazioni al funzionamento di strutture socio assistenziali ha espresso, per quanto di competenza, parere favorevole per la revoca dell'autorizzazione al funzionamento, rilasciata alla Società -OMISSIS- con precedente atto dell'Ente n.161/R.G.1852 del 01/09/2017, e alla chiusura dell'attività della struttura socio-assistenziale casa di riposo per persone anziane "-OMISSIS-" ubicata in Montalto di Castro alla via della Stazione n.1, (mai comunicato, ne conosciuto);

- della diffida inviata dal Comune di Montalto di Castro il 21.6.2023 con cui si concedeva termine di soli 30 giorni per ottemperare alle prescrizioni dei NAS;

- della nota/verbale N. 43/4 del Comando della stazione dei Carabinieri di Montalto di Castro, acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 30-05-2023 con n. 17716;

- della nota/verbale Nr. 30/16-19 del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, N.A.S. di Viterbo, acquisita al protocollo generale del Comune con n.22715 in data 12/07/2023;

- di ogni altro atto presupposto attualmente non conosciuto e direttamente connesso ai precedenti;

per l'accesso al Verbale n. 1 del 25 luglio 2023, protocollo n. 24629/2023 della Commissione interdisciplinare per la valutazione e verifica delle autorizzazioni al

funzionamento di strutture socio assistenziali ed a ogni atto del procedimento di revoca dell'autorizzazione disposta in data 3.8.2023;

b) per quanto riguarda i motivi aggiunti:

- dell'Ordinanza n. 7 del 2.8.2023 notificata in data 3.8.2023;
- del Verbale n. 1 del 25 luglio 2023, protocollo n. 24629/2023, conosciuto in data 8.9.2023, con cui la Commissione interdisciplinare per la valutazione e verifica delle autorizzazioni al funzionamento di strutture socio-assistenziali ha espresso, per quanto di competenza, parere favorevole per la revoca dell'autorizzazione al funzionamento, rilasciata alla Società -OMISSIS- con precedente atto dell'Ente n.161/R.G.1852 del 01/09/2017, e alla chiusura dell'attività della struttura socio-assistenziale casa di riposo per persone anziane "-OMISSIS-" ubicata in Montalto di Castro alla via della Stazione n.1, (mai comunicato, ne conosciuto);
- della nota/verbale Nr.30/16-19 del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, N.A.S. di Viterbo, acquisita al protocollo generale del Comune con n.22715 in data 12/07/2023, conosciuto in data 8.9.2023;
- del verbale del 12.7.2023, mai comunicato a -OMISSIS- e acquisito soltanto a seguito del deposito delle memorie da parte del Comune;
-del Verbale n. 1 della Commissione interdisciplinare del 25.7.2023 conosciuto soltanto a seguito del deposito delle memorie da parte del Comune;
- di ogni atto presupposto, connesso e comunque consequenziale ancorché incognito, che incida sfavorevolmente sulla sfera giuridico patrimoniale della società ricorrente.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Montalto di Castro;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore nella udienza smaltimento del giorno 25 settembre 2026 la dott.ssa Ida Tascone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

FATTO e DIRITTO

1. -OMISSIS- ha gestito la casa di riposo per persone anziane denominata «-OMISSIS-», sita in Montalto di Castro, all'interno di un immobile di proprietà comunale, in forza di un contratto di affitto di ramo d'azienda stipulato in data 20 dicembre 2016 con la Fondazione Omnia Onlus, a sua volta conduttrice dell'immobile in virtù di contratto di locazione con il Comune stipulato alla data del 22 gennaio 2010.
Con determinazione n. 161 del 1° settembre 2017 il Comune ha rilasciato alla società l'autorizzazione al funzionamento della struttura ai sensi della legge regionale del Lazio 12 dicembre 2003, n. 41.
Il contratto di locazione è stato risolto nel 2019 per inadempimento, con convalida di sfratto per morosità; la società ha tuttavia proseguito nella gestione della struttura, al fine di assicurare la continuità dell'assistenza agli ospiti.
2. In punto di fatto emerge che in data 7 dicembre 2022 i Servizi sociali comunali hanno eseguito un sopralluogo di vigilanza, all'esito del quale sono state rilevate, tra l'altro, la mancanza o il malfunzionamento dei campanelli di chiamata dei letti in diverse stanze e l'instabilità o la mancanza dei supporti per disabili nei servizi. Con nota prot. n. 39855 del 23 dicembre 2022 il Comune ha diffidato la società a rimuovere le irregolarità rilevate.
Con PEC del 17 gennaio 2023 la società ha comunicato di avere riparato i campanelli non funzionanti, di averne acquistati altri a radiofrequenza «*in attesa di eseguire i lavori elettrici per quelli mancanti*» e di avere installato o fissato i supporti nei servizi.
3. In data 12 maggio 2023 la struttura è stata ispezionata dal N.A.S. di Viterbo, unitamente al Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (S.I.A.N.) della A.S.L.

di Viterbo; tali rilievi di competenza del S.I.A.N. risultano superati, secondo quanto attestato dal verbale di sopralluogo del 26 giugno 2023.

In data 28 maggio 2023 la struttura è stata nuovamente ispezionata dai Carabinieri della Stazione di Montalto di Castro con i militari del N.A.S., che hanno rilevato, tra l'altro, macchie di umidità e distacchi di intonaco, piatti doccia non a filo pavimento, carenze della segnaletica di sicurezza, la mancanza di campanelli di allarme nei servizi dell'area visitatori e nella portineria, nonché l'assenza di collegamento tra i campanelli delle stanze e dei servizi e la portineria, essendo previsto soltanto l'accendersi di segnalatori luminosi nei corridoi.

L'esito è stato trasmesso al Comune con la nota n. 43/4, acquisita al protocollo il 30 maggio 2023.

4. Con nota prot. n. 20512 del 22 giugno 2023 il Comune ha nuovamente diffidato la società a rimuovere, entro trenta giorni dal ricevimento (termine ultimo alla data del 21 luglio 2023), le criticità indicate nel verbale dei Carabinieri e, comunque, tutte le cause di irregolarità o disfunzioni assistenziali.

Con PEC del 29 giugno 2023 la società ha trasmesso il verbale favorevole del S.I.A.N. e i preventivi acquisiti per la sostituzione dei piatti doccia e per l'impianto di chiamata, rappresentando che i relativi lavori non avrebbero potuto concludersi prima del settembre 2023.

5. Con nota n. 30/16-19, acquisita al protocollo comunale il 12 luglio 2023, il N.A.S. di Viterbo ha comunicato al Comune l'accertamento di carenze e violazioni dei requisiti strutturali, organizzativi e funzionali e, «*tenuto conto della gravità delle irregolarità e violazioni riscontrate, sia in funzione dell'assistenza agli anziani, che del cospicuo numero di inadeguatezze accertate e perduranti nel tempo*», ha chiesto al Comune di adottare con urgenza un provvedimento risolutivo ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 41 del 2003.

6. In data 25 luglio 2023 la Commissione interdisciplinare ha espresso parere favorevole alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura della struttura, ritenendo che la società avesse commesso violazioni gravi e ripetute, che gravi irregolarità fossero tuttora persistenti e che la società non avesse il regolare possesso dell'immobile.

7. Con ordinanza n. 7 del 2 agosto 2023 il Sindaco ha adottato, quale *«provvedimento cautelare*», le disposizioni per la gestione e il trasferimento degli ospiti e ha dato avvio al procedimento di chiusura dell'attività; con determinazione n. 247 del 2 agosto 2023, il responsabile del settore ha revocato l'autorizzazione al funzionamento ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 41 del 2003.

8. Con l'odierno ricorso, la società ha impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe, articolando i seguenti motivi di gravame:

I) Violazione dell'art. 7 della legge n. 241 del 1990, per omessa comunicazione di avvio del procedimento.

II) Violazione dell'art. 13 della L.R. n. 41 del 2003 e dell'art. 10 del Regolamento comunale n. 13 del 2010, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, di motivazione e di proporzionalità e sviamento.

III) Difetto ed erroneità della motivazione e violazione dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990.

Ha altresì proposto l'istanza di misure cautelari monocratiche ai sensi dell'art. 56 c.p.a. che è stata respinta con decreto n. 5017/2023, nonché istanza di accesso ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a., successivamente oggetto di ottemperanza da parte dell'ente comunale.

9. Il Comune di Montalto di Castro si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del gravame proposto.

10. Con motivi aggiunti la società ha ulteriormente dedotto:

I) La carenza dei presupposti per l'esercizio del potere di ordinanza contingibile e urgente di cui all'art. 50, comma 5, del d.lgs. n. 267 del 2000.

II) La violazione dell'art. 13, comma 1, lett. b), della L.R. n. 41 del 2003, per l'insussistenza di violazioni gravi o ripetute e di gravi disfunzioni assistenziali.

III) Il difetto di istruttoria e il travisamento dei fatti nel parere della Commissione interdisciplinare, fondato anche sulla nota N.A.S. del 12 luglio 2023, che avrebbe calcolato il fabbisogno di personale secondo i parametri propri delle residenze sanitarie assistenziali anziché di quelli della casa di riposo.

11. In vista dell'udienza pubblica le parti hanno depositato memorie e repliche.

Con memoria del 24 luglio 2026 il Comune ha eccepito l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, avendo la società riconsegnato l'immobile e non avendo impugnato gli atti (deliberazione di Giunta n. 139 del 27 maggio 2026 e determinazione dirigenziale n. 1083 del 5 giugno 2026) con i quali è stata indetta la procedura per la concessione in uso di «-OMISSIS-»; ha inoltre prodotto la sentenza del Tribunale di Civitavecchia che ha definito il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo per canoni e indennità di occupazione.

Con memoria del 23 luglio 2026 la ricorrente ha insistito nei motivi dedotti e con memoria di replica del 1° settembre 2026 ha contestato l'eccezione di improcedibilità ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a. e si è riservata di appellare la sentenza civile.

Il Comune ha replicato con successiva memoria del 4 settembre 2026.

12. All'udienza pubblica del 25 settembre 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.

13. Il giudizio ha ad oggetto la legittimità dei provvedimenti con i quali il Comune di Montalto di Castro ha revocato l'autorizzazione al funzionamento della casa di riposo «-OMISSIS-» gestita dalla ricorrente e ha disposto le misure per il trasferimento degli ospiti, nonché degli atti istruttori a questi presupposti.

13.1. In via preliminare occorre esaminare l'eccezione di improcedibilità sollevata dall'amministrazione, la quale è fondata quanto alla domanda di annullamento.

È pacifico che, successivamente alla proposizione del ricorso, la società abbia riconsegnato l'immobile al Comune e che quest'ultimo ne abbia avviato l'affidamento a terzi mediante procedura ad evidenza pubblica, i cui atti non sono stati gravati.

Il Collegio osserva che il dato decisivo non è tanto la mancata impugnazione dell'avviso pubblico, quanto la definitiva perdita della disponibilità della struttura. L'autorizzazione al funzionamento prevista dalla L.R. n. 41 del 2003 inerisce, infatti, a una determinata struttura e al soggetto che la gestisce, sicché, una volta che il gestore abbia restituito l'immobile e sia privo di qualsiasi titolo per tornare a disporne, l'eventuale annullamento della revoca non gli consentirebbe di riprendere l'attività e non gli arrecherebbe, pertanto, alcuna utilità concreta.

Ne discende l'improcedibilità della domanda di annullamento per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

13.2. Non può, tuttavia, essere dichiarato improcedibile il giudizio nel suo complesso. L'art. 34, comma 3, c.p.a. dispone che, quando nel corso del giudizio l'annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l'illegittimità dell'atto se sussiste l'interesse ai fini risarcitori. Secondo l'orientamento consolidato dopo la pronuncia dell'Adunanza plenaria richiamata dalla stessa parte ricorrente (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., n. 8/2022), è sufficiente che la parte dichiari di avervi interesse a fini risarcitori, senza necessità di specificare i presupposti dell'eventuale futura domanda di risarcimento; la dichiarazione deve essere resa nelle forme e nei termini di cui all'art. 73 c.p.a. e, una volta resa, il giudice deve limitarsi ad accertare se l'atto impugnato sia legittimo o meno, senza delibare la fondatezza della pretesa risarcitoria.

Nel caso in esame, la ricorrente ha dichiarato tale interesse con la memoria depositata ai sensi dell'art. 73, comma 1, c.p.a., e lo ha ribadito nella memoria di replica.

Il Collegio deve quindi procedere all'esame dei motivi al fine di accertare se i provvedimenti impugnati siano o meno illegittimi.

14. Passando all'esame delle doglianze che investono i presupposti sostanziali della revoca (secondo e terzo motivo del ricorso introduttivo; secondo e terzo motivo aggiunto), appare opportuno soffermarsi sulla ricostruzione del quadro normativo vigente.

14.1. L'art. 13, comma 1, della L.R. n. 41 del 2003 stabilisce che, salvo che il fatto costituisca reato: «*a) qualora siano riscontrate irregolarità, il comune diffida il soggetto autorizzato […] a provvedere, assegnando un termine per la regolarizzazione; decorso inutilmente tale termine, è disposta la sospensione dell'autorizzazione e la chiusura dell'attività fino a quando siano rimosse le cause che hanno determinato il provvedimento […]; b) nel caso di gravi o ripetute violazioni di legge o di gravi disfunzioni assistenziali il comune dispone la revoca dell'autorizzazione e la chiusura dell'attività».*

14.2. La tesi della ricorrente, secondo cui la norma delineerebbe un procedimento necessariamente graduato, nel quale la revoca potrebbe intervenire solo dopo la diffida e la successiva sospensione, non trova riscontro nel dato testuale.

Le due lettere disciplinano fattispecie distinte e alternative, non fasi successive di un medesimo procedimento.

La lettera a) regola il caso ordinario delle «irregolarità», rimediabili attraverso la diffida e, in caso di inottemperanza, la sospensione, destinata a perdere efficacia con la rimozione delle cause.

La lettera b) individua invece una fattispecie qualificata, nella quale l'amministrazione è tenuta a disporre la revoca, e la identifica attraverso i seguenti presupposti espressamente alternativi: le violazioni di legge «gravi o ripetute» e le «gravi disfunzioni assistenziali». La norma, dunque, non esige il cumulo della gravità e della reiterazione, né impone di disporre previamente la sospensione.

14.3 A ciò si aggiunga che la valutazione circa la gravità delle violazioni e delle disfunzioni riscontrate costituisce espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile

in sede di legittimità solo per manifesta illogicità, irragionevolezza, travisamento dei fatti o difetto di istruttoria.

15. Gli atti del procedimento restituiscono un quadro che non consente di ritenere manifestamente illogica o travisata la valutazione dell'amministrazione.

15.1. In primo luogo, l'attività ispettiva si è sviluppata lungo un consistente periodo che ha registrato il sopralluogo dei Servizi sociali (dicembre 2022), due accessi dei Carabinieri e del N.A.S. (maggio 2023) e la successiva nota di quest'ultimo (luglio 2023); inoltre, è stata accompagnata da due formali diffide ai sensi dell'art. 13, lett. a) della legge citata.

15.2. Il presupposto delle violazioni ripetute non richiede l'identità materiale di ciascuna non conformità, ma la reiterazione nel tempo di violazioni della disciplina sui requisiti di funzionamento, che nel caso in esame è documentata dal succedersi di accertamenti e diffide e dalla persistenza, sotto forme diverse, della medesima carenza sul sistema di chiamata. La circostanza che a ogni accesso siano emerse carenze ulteriori rispetto alle precedenti non depone, contrariamente a quanto sostenuto, a favore della ricorrente, ma conferma la valutazione della Commissione circa un *«cospicuo numero di inadeguatezze persistenti e perduranti nel tempo».*

15.3. Peraltro, i numerosi rilievi decisivi (impianto di chiamata, piatti doccia, segnaletica di sicurezza, custodia dei farmaci, illuminazione) attengono all'organizzazione e alla dotazione della struttura e non alla manutenzione straordinaria dell'edificio.

Parimenti l'esito favorevole del sopralluogo del S.I.A.N. del 26 giugno 2023 riguarda i profili di igiene degli alimenti e della nutrizione e non incide sulle carenze strutturali e organizzative rilevate dai Carabinieri e dal N.A.S.

15.4. Tanto basta a non ritenere meritevoli di accoglimento le prospettazioni dedotte dalla parte ricorrente, posto che le irregolarità non erano prive del requisito della gravità richiesta dalla lettera b) della norma.

16. La determinazione di revoca è motivata mediante il richiamo puntuale degli atti presupposti – il verbale del 7 dicembre 2022, la diffida del 23 dicembre 2022, la risposta della società del 17 gennaio 2023, la nota dei Carabinieri n. 43/4, la diffida del 22 giugno 2023, la nota N.A.S. n. 30/16-19 e il parere della Commissione – ciascuno identificato con numero di protocollo e data. Si tratta di una motivazione *per relationem* conforme all'art. 3, comma 3, della legge n. 241 del 1990, che consente di ricostruire con precisione le ragioni della decisione. La mancata allegazione materiale degli atti richiamati non ha, del resto, pregiudicato il diritto di difesa, avendo la ricorrente potuto conoscerli e contestarli nel corso del giudizio, anche con la proposizione dei motivi aggiunti.

16.1. Non sussiste il lamentato difetto di istruttoria per l'omessa valutazione della PEC del 29 giugno 2023.

La determinazione dà espressamente conto della risposta resa dalla società alla prima diffida, dimostrando che l'amministrazione ha considerato gli apporti del gestore; sennonché restano ferme le ulteriori irregolarità riscontrate, come già indicato.

17. La ricorrente sostiene che il N.A.S. avrebbe calcolato il fabbisogno di personale applicando i parametri delle residenze sanitarie assistenziali, anziché quelli propri della casa di riposo, e che la Commissione avrebbe ignorato l'avvenuto adempimento delle precedenti prescrizioni.

17.1. Invero, il parere della Commissione e la successiva determinazione di revoca non si fondano esclusivamente sulla dotazione di personale, ma su una pluralità di elementi autonomi – la reiterazione delle violazioni, la persistenza delle carenze dopo due diffide, la natura dei rilievi incidenti sulla sicurezza degli ospiti, l'omessa segnalazione della presenza di ospiti non autosufficienti – ciascuno dei quali, per quanto esposto, è idoneo a sorreggere la valutazione di gravità.

Secondo un orientamento consolidato, quando un provvedimento si fonda su una pluralità di ragioni autonome, l'accertata legittimità di una di esse è sufficiente a

sorreggerlo, rendendo irrilevanti le censure rivolte alle altre (Cons. Stato, sez. IV, 4 gennaio 2022, n. 26; T.a.r. Trento, 14 gennaio 2022, n.3).

18. Quanto all'ordinanza sindacale, la doglianza è infondata perché l'art. 7 della legge n. 241 del 1990 esclude l'obbligo di comunicazione ove sussistano «*ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento*», esigenze che sono coessenziali a un provvedimento adottato in via cautelare per la tutela dell'incolumità di ospiti di una struttura residenziale.

18.1. Con riferimento alla determinazione di revoca, la censura è parimenti infondata. In primo luogo, la finalità partecipativa della norma è stata, nella sostanza, raggiunta. La revoca è stata preceduta da due formali diffide ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 41 del 2003, con le quali la società è stata posta a conoscenza delle contestazioni, rispondendo a entrambe le diffide con le PEC del 17 gennaio e del 29 giugno 2023.

In secondo luogo, trova in ogni caso applicazione l'art. 21-octies, comma 2, secondo periodo, della legge n. 241 del 1990, secondo cui il provvedimento non è annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.

19. La ricorrente sostiene che il Sindaco non avrebbe potuto ricorrere al potere di ordinanza contingibile e urgente in presenza della disciplina tipica di settore dettata dalla L.R. n. 41 del 2003 e che mancherebbero in ogni caso i presupposti della contingibilità e dell'urgenza.

19.1. Orbene, come ampiamente illustrato, l'amministrazione non ha fatto ricorso all'ordinanza per sostituire il procedimento tipico, che al contrario ha seguito integralmente.

19.2. Quanto ai presupposti, secondo un orientamento consolidato ciò che rileva ai fini dell'esercizio del potere di ordinanza non è l'imprevedibilità della situazione di

pericolo o la sua risalenza nel tempo, ma l'attualità del pericolo e l'idoneità del provvedimento a porvi rimedio (Cons. Stato, sez. V, 12 gennaio 2026, n. 245).

Nel caso in esame, il pericolo era attuale, trattandosi di una struttura ospitante anziani in parte non autosufficienti, con le carenze sopra descritte e nei cui confronti stava per essere revocata l'autorizzazione, circostanza che richiedeva che il trasferimento degli ospiti fosse organizzato in modo immediato e ordinato.

La misura ha avuto, inoltre, carattere temporaneo, esaurendosi nella gestione del trasferimento.

20. In conclusione, la domanda di annullamento proposta con il ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti deve essere dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ferma la legittimità dei provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a.

21. Ricorrono eccezionali ragioni alla luce della particolarità e della complessità delle questioni trattate per compensare le spese di giudizio tra le parti costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti:

a) dichiara improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, la domanda di annullamento;

b) ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a., accerta che i provvedimenti impugnati non sono illegittimi;

c) compensa le spese del giudizio. Nulla le spese per l'Asl non costituita in giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679

del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte interessata.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2026 con l'intervento dei magistrati:

Orazio Ciliberti, Presidente
Nino Dello Preite, Primo Referendario
Ida Tascone, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE **IL PRESIDENTE**

Ida Tascone **Orazio Ciliberti**

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.